

INVESTIRE IN SPAGNA





TURRILLO GLOBAL SERVICES

Critobal Bordiú, 54

E-28911 Madrid

Tel.: +34-691674 860

Email: info@turrillogs.es

Persona di contatto: Isabel Turrillo

Via Monti, 8

E-21100 Milano

Tel.: +39 339. 763 00 56

Email: info@turrillogs.es

Persona di contatto: Isabel Turrillo

<http://www.turrillogs.es>

Nota.: Per ottenere informazioni supplementari, preghiamo i lettori di mettersi in contatto con uno dei nostri uffici.



CONTENUTO

Pagine

I. INTRODUZIONE

- I.1 GEOGRAFIA
- I.2 ISTITUZIONI POLITICHE
- I.3 LINGUE

II. INVESTIRE IN SPAGNA

- II.1 OGGETTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI
- II.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE
- II.3 TRASFERIMENTI ALL'ESTERO
- II.4 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI
- II.5 CONTROLLO VALUTARIO
- II.6 FONTI DI FINANZIAMENTO
- II.7 UNIONE ECONOMICA MONETARIA

III. LAVORO SUBORDINATO E CONTRIBUTI SOCIALI

- III.1 RETRIBUZIONI
- III.2 ORARI DI LAVORO
- III.3 DIRITTI SOCIALI
- III.4 CONTRATTO DI LAVORO
- III.5 CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI
- III.6 PREVIDENZA SOCIALE
- III.7 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
- III.8 SITUAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI
- III.9 RESPONSABILITÀ RIGUARDANTI LE IMPRESE

IV. COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ

- IV.1 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ
- IV.2 COSTITUZIONE DI UNA SUCCURSALE
- IV.3 FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
- IV.4 LIBRI SOCIETARI



IV.5 REQUISITI LEGALI, CONTABILI E DI REVISIONE DEI CONTI



Pagine

V. IMPOSTE

- V.1 STRUTTURA GENERALE
- V.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ
- V.3 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
- V.4 IMPOSTA SUL REDDITO DEI NON RESIDENTI
- V.5 IMPOSTA SUL PATRIMONIO
- V.6 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI
- V.7 IMPOSTE LOCALI
- V.8 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- V.9 IMPOSTA SULLE TRASMISSIONI PATRIMONIALI E SUGLI ATTI GIURIDICI DOCUMENTATI
- V.10 DIRITTI DOGANALI
- V.11 REGIME ECONOMICO E FISCALE DELLE ISOLE CANARIE



I. INTRODUZIONE

I.1 GEOGRAFIA

La Spagna occupa un territorio di circa 500.000 chilometri quadrati e si trova all'estremo sud-est dell'Europa. Comprende la maggior parte della Penisola Iberica, condivisa con il Portogallo, e le Isole Baleari nel Mediterraneo, le Isole Canarie nell'Oceano Atlantico, di fronte alla costa settentrionale dell'Africa, e Ceuta e Melilla, situate geograficamente nel continente africano. La popolazione è di circa 45 milioni d'abitanti. Le città spagnole più importanti sono Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Saragozza.

I.2 ISTITUZIONI POLITICHE

La Spagna è una monarchia parlamentare. Il Re è il Capo dello Stato, arbitra e modera il funzionamento delle istituzioni del paese, ha la più alta rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali ed esercita le funzioni che la Costituzione e le leggi espressamente gli attribuiscono.

Le "*Cortes generales*" (Parlamento), sede del potere legislativo dello Stato, rappresentano il popolo spagnolo e sono costituite dal "*Congreso de los Diputados*" e dal "*Senado*".

Il Governo dirige la politica interna e gli affari esteri, l'amministrazione civile e militare e la difesa dello Stato. Esercita la funzione esecutiva e il potere regolamentare.

E' composto fondamentalmente dal Presidente e dai Ministri.

Lo Stato è organizzato territorialmente in comuni. Le province sono composte da vari comuni e le Comunità Autonome comprendono varie province confinanti con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni. Nello Stato spagnolo coesistono 17 Comunità Autonome e due Città Autonome.

Le Comunità Autonome hanno competenze su determinate materie, come ad esempio l'organizzazione delle istituzioni di autogoverno, promuovono lo sviluppo economico ed il sistema sanitario. L'organizzazione istituzionale autonoma si basa su un'Assemblea Legislativa eletta con suffragio universale, un Consiglio di Governo con funzioni esecutive ed amministrative ed un Presidente, eletto dall'Assemblea fra i suoi membri e nominato dal Re, al quale compete la direzione del Consiglio di Governo, la massima rappresentanza di ogni Comunità ed il controllo dello Stato all'interno di esse.

I.3 LINGUE



Lingua ufficiale dello Stato é lo spagnolo. Il catalano, il basco, il valenziano e il galiziano sono anch'esse ufficiali nelle loro rispettive Comunità Autonome.



II. INVESTIRE IN SPAGNA

Il trattato dell'Unione Europea (Trattato di Maastricht) stabilisce la totale libertà di movimento di capitali, riconoscendo, allo stesso tempo, la facoltà degli Stati membri di stabilire o mantenere le formalità amministrative sulle operazioni liberalizzate.

Quanto sopra esposto si è tradotto in Spagna in un regime legale che ha liberalizzato gli investimenti esteri, stabilendo, con carattere generale, la conoscenza degli stessi attraverso un meccanismo di dichiarazione "ex-post". Per determinati investimenti provenienti da territori o paesi che sono considerati dalla normativa attuale paradisi fiscali si esige anche una dichiarazione prima dell'investimento

Allo stesso tempo esistono regimi speciali per certi tipi d'investimenti stranieri in Spagna, per i quali si sono stabilite delle regolamentazioni settoriali specifiche, soprattutto per i trasporti aerei, radio, minerali, materie prime di minerali di interesse strategico e diritti di miniere, televisione, gioco d'azzardo, telecomunicazioni, sicurezza privata, fabbricazione, commercio e distribuzione di armi ed esplosivi ad uso civile, così come quelle inerenti alla Difesa Nazionale.

Il regime generale di liberalizzazione può essere sospeso dal Consiglio dei Ministri nel caso che gli investimenti per la loro natura, forma o condizione di realizzazione, riguardino o possano riguardare, attività collegate con l'esercizio del potere pubblico, ordine pubblico, sicurezza e salute pubblica.

Sono considerati investitori esteri:

- le persone fisiche sia spagnole che estere domiciliate all'estero o che hanno la loro residenza principale all'estero.
- le persone giuridiche domiciliate all'estero, così come le istituzioni pubbliche con sovranità estera.

Il cambiamento di domicilio sociale da parte di persone giuridiche o il trasferimento di residenza di persone fisiche determinano il cambiamento della qualifica di un investimento estero in Spagna.



II.1 OGGETTO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

Gli investimenti esteri in Spagna si possono realizzare attraverso la seguente procedura amministrativa:

- a) Partecipazione in società spagnole, il cui capitale non é ammesso alla quotazione in mercati secondari. Sono comprese, secondo questa modalità, sia la costituzione della società che la sottoscrizione e acquisizione totale o parziale delle azioni o l'acquisizione di partecipazioni sociali. Inoltre, sono inclusi in questo punto l'acquisto di valori come i diritti di sottoscrizione di azioni, obbligazioni convertibili in azioni o in altri valori analoghi che per loro natura danno diritto a partecipare nel capitale, così come qualsiasi attività giuridica in virtù della quale si acquisiscono diritti politici.
- b) Investimenti in azioni di società spagnole il cui capitale é totalmente o parzialmente ammesso alla quotazione in borse valori spagnole o estere, così come diritti di sottoscrizione o altri analoghi, qualunque sia il luogo di emissione o acquisizione.
- c) La costituzione e l'ampliamento di succursali.
- d) La sottoscrizione e acquisizione dei valori negoziabili rappresentati da prestiti emessi dai residenti.
- e) La partecipazione in fondi di investimento, iscritti nei Registri della "*Comisión Nacional del Mercado de Valores*"
- f) L'acquisizione di beni immobili situati in Spagna, il cui importo totale superi i 3.005.060,52 Euro o quando, indipendentemente dall'importo, provenga da paradisi fiscali.
- g) Altre forme di investimento: La costituzione, formalizzazione o partecipazione in "*contratos de cuenta en participación*" (sono quelli in virtù dei quali due o più persone si mettono d'accordo per portare a termine una determinata attività, ognuna di esse contribuendo con una quota di capitale e partecipando ai risultati, negativi o positivi, nella "proporzione" dell'investimento effettuato), fondazioni, gruppi d'interesse economico, cooperative e comunità di beni, quando il valore totale corrispondente alla partecipazione degli investimenti esteri sia superiore a 3.005.060,52 Euro o quando, indipendentemente dall'importo, provenga da paradisi fiscali.

II.2 PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli investimenti esteri in Spagna e la loro liquidazione devono essere dichiarati nel "*Registro de Inversiones*" del Ministero dell'Industria, del Turismo e del Commercio.

La suddetta dichiarazione deve attenersi alle seguenti regole:

- 1.- Dichiarazione preventiva:



Se la dichiarazione ha come oggetto un investimento proveniente da paradisi fiscali, il titolare della medesima dovrà effettuarla preventivamente alla realizzazione dell'investimento.

Questa dichiarazione deve essere fatta in modo tale da non compromettere quella che si realizzerà posteriormente alla realizzazione dell'investimento.

Esistono eccezioni alla menzionata dichiarazione preventiva, ad esempio: investimenti in valori negoziabili, partecipazioni in fondi di investimento iscritti nei Registri della “*Comisión Nacional del Mercado de Valores*”, e investimenti con partecipazione estera che non superino il 50% del capitale della società spagnola destinataria dell'investimento, né anteriormente all'investimento progettato, né come conseguenza dello stesso.

Il titolare dell'investimento realizzato dovrà presentare le preve dichiarazioni del progetto d'investimento. Tale previa dichiarazione avrà validità di sei mesi, a partire dal giorno della sua presentazione. Se l'investimento non si concretizzerà in tale periodo, si dovrà procedere ad una nuova previa dichiarazione.

La liquidazione degli investimenti provenienti da paradisi fiscali non necessiterà dichiarazione della stessa antecedente alla sua realizzazione.

2.- Dichiarazione successiva:

A titolo generale, l'investimento sarà dichiarato dal titolare non residente.

Inoltre, quando l'operazione sarà formalizzata da un notaio o da un pubblico ufficiale spagnolo, questi provvederà ad informare della suddetta operazione.

A titolo speciale se si tratta di investimenti in valori negoziabili, l'obbligo di dichiararli sarà a carico delle aziende che realizzano operazioni d'investimento, istituti bancari o le corrispondenti istituzioni finanziarie; gli investimenti in titoli non negoziabili in mercati secondari, saranno dichiarati per gli enti depositari o amministratori dei valori. Nel caso di intervento di una società, di un'agenzia di valori o di un'istituzione bancaria, la dichiarazione dovrà essere effettuata da una di esse. Trattandosi di azioni nominative, il soggetto obbligato a dichiarare sarà la società spagnola oggetto dell'investimento. Le operazioni d'investimento in fondi di investimento spagnoli dovranno essere dichiarate dalla società che li gestisce.

Per quel che riguarda la forma e il termine di dichiarazione dell'investimento, per quel che concerne gli investimenti in società non quotate, succursali e beni immobili, la dichiarazione deve effettuarsi entro il termine di un mese.



Gli investimenti relativi a titoli negoziabili seguono un procedimento di dichiarazione che devono compiere le entità depositarie e amministrative dei titoli o le entità che, senza agire come depositarie, liquidino operazioni di compravendita degli indicati titoli per ordine dei non residenti.

Infine, verificatesi determinate condizioni o semplicemente a seguito di una richiesta da parte di esse, le società spagnole con partecipazione straniera e le succursali in Spagna di persone non residenti dovranno presentare, presso la Direzione Generale del commercio e degli investimenti del Ministero dell'Industria, del Turismo e del Commercio, un resoconto annuale relativo allo sviluppo dell'investimento nel periodo massimo di nove mesi a partire dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla dichiarazione dell'investimento estero può essere oggetto di sanzioni.

II.3 TRASFERIMENTI ALL'ESTERO

I titolari di investimenti esteri in Spagna hanno il diritto di trasferire all'estero il risultato della loro liquidazione ed i redditi legalmente ottenuti.

L'esistenza di questo diritto non é incompatibile con la procedura amministrativa precedentemente indicata, né con la regolamentazione specifica sul controllo valutario, attualmente, come si dirà più avanti, del tutto liberalizzata.

II.4 INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI

a) Incentivi Regionali

Sono stati determinati, sotto certi aspetti, da direttive dell'Unione europea (di seguito U.E.). Questi incentivi possono essere utilizzati da imprese che decidono di installarsi in zone geografiche depresse, con alto livello di disoccupazione o con industrie in crisi.

L'amministrazione centrale, attraverso i vari Ministeri offre aiuti specifici. In aggiunta, le Comunità Autonome attraverso i loro Assessorati e Dipartimenti sviluppano in parallelo i propri programmi di intervento.



Fra gli incentivi merita di essere sottolineata la concessione di prestiti a condizioni sostanzialmente più vantaggiose di quelle offerte dal mercato, destinati a finanziare attività fisse o la creazione di imprese, le sovvenzioni per investimenti in ricerca e sviluppo, così come quelle destinate all'internazionalizzazione delle imprese.

b) Incentivi dell'Unione europea

Tra i Fondi comunitari del bilancio dell'U.E. rivestono un ruolo molto significativo i denominati fondi strutturali. Tali fondi sono i denominati Fondi strutturali europei, così come il Fondo di coesione. Ambedue i fondi costituiscono gli strumenti principali di cui dispone l'Unione europea per rafforzare la coesione economica e sociale e ridurre il divario tra le regioni, finanziando, in collaborazione con gli Stati membri, azioni di sviluppo regionale.

II.5 CONTROLLO VALUTARIO

La legislazione spagnola ha progressivamente liberalizzato il controllo valutario e oggi si può dire che i predetti controlli non sono alcun ostacolo per svolgere attività imprenditoriali in Spagna. In effetti, il principio fondamentale sul quale si basa il regime è quello della libertà totale dei movimenti di capitali e delle transazioni economiche con l'estero, essendo, di conseguenza, privi di restrizione tutti gli atti, negozi, transazioni ed operazioni tra residenti e non residenti, che presuppongano o dal cui adempimento possano derivare, incassi e pagamenti verso l'estero, così come trasferimenti da o verso l'estero e variazioni in conti o posizioni finanziarie di debito o di credito nei confronti dell'estero, senza altre limitazioni che quelle specialmente stabilite dalla legge.

Le basi di questa liberalizzazione totale si trovano nella Direttiva 88/361/CEE, ma il governo spagnolo è andato oltre, estendendo il suo ambito d'applicazione alle transazioni con tutti i paesi, siano essi membri o no dell'UE.

In linea di massima si può affermare che l'autorizzazione preventiva per le transazioni estere è stata soppressa.

Sono comunque soggetti a dichiarazione preventiva:

- L'esportazione dal o l'importazione nel territorio spagnolo di monete, di biglietti di banca e di assegni bancari al portatore, in moneta nazionale o in qualunque altra valuta o mezzo fisico, ivi inclusi quelli elettronici, concepito per essere utilizzato come mezzo di pagamento, di importo superiore ai 10.000,00 euro per persona e viaggio.
- I movimenti dentro il territorio nazionale di mezzi di pagamento consistenti in moneta metallica, biglietti di banca ed assegni bancari al portatore, in moneta nazionale o in qualunque altra valuta



o qualsiasi mezzo fisico, ivi inclusi quelli elettronici, concepito per essere utilizzato come mezzo di pagamento, di importo superiore ai 100.000,00 euro.

Il riferimento ai mezzi di pagamento elettronici non include le carte di credito o di debito nominative.

Indipendentemente da quanto sopra esposto, gli incassi ed i pagamenti fra residenti e non residenti, così come i trasferimenti verso o dall'estero, effettuati tramite banca, sono totalmente ed assolutamente liberi. Il residente deve solamente fornire agli istituti autorizzati attraverso i quali viene effettuato l'incasso, il pagamento o il trasferimento, la dichiarazione dei dati relativi all'operazione; non è necessario nessun documento supplementare, né i DUAS ("Documentos Únicos Administrativos"), né contratti. La dichiarazione non è neppure necessaria quando gli incassi, pagamenti o trasferimenti non superino i 12.500,00 euro.

L'esecuzione dei pagamenti e dei trasferimenti verso l'estero non è assoggettata alla preventiva verifica dell'adempimento degli obblighi fiscali.

Per quanto riguarda i prestiti e crediti all'estero è necessario dichiarare le seguenti operazioni presso il "Banco de España":

- finanziamento e differimento di incassi e pagamenti superiori a un anno, derivanti da operazioni commerciali o da prestazioni di servizi, per importi pari o superiori ai 600.000,00 euro, o il suo equivalente in altre valute;
- compensazione di crediti e debiti effettuati tra residenti e non residenti derivati da transazioni di qualsiasi natura, il cui importo sia pari o superiore ai 600.000,00 euro;
- compensazione di crediti e debiti derivati da operazioni di intermediazione nei mercati finanziari, effettuati da istituzioni che realizzano tali operazioni;
- prestiti finanziari ricevuti da non residenti o concessi a non residenti il cui importe sia pari o superiore ai 3.000.000,00 euro.

I residenti possono aprire conti bancari in sportelli operativi all'estero, sia in istituti autorizzati, sia in banche o istituti di credito esteri. I titolari sono obbligati a dichiarare l'apertura dei loro conti ed a

fornire alla Banca di Spagna informazioni sui movimenti. Tale informazione non è necessaria qualora né la somma degli addebiti, né quella degli accrediti abbia superato, nel corso dell'anno solare completo, i 600.000,00 euro o il loro controvalore in altre valute.

Non esiste quest'obbligo di dichiarazione per i conti in valuta estera aperti da residenti in sportelli di istituti autorizzati operanti in Spagna.



Per i non residenti è libero il mantenimento e l'apertura di conti in euro o in altre valute, in sportelli di istituti autorizzati operanti in Spagna.

I.6 FONTI DI FINANZIAMENTO

La Spagna dispone di un sistema finanziario moderno e diversificato, completamente integrato nei mercati finanziari internazionali. Il sistema include il mercato del credito, il mercato dei titoli ed il mercato monetario, così come i mercati specifici per i derivati (options e futures basati su attivi diversi).

Il mercato monetario, è l'unico ad essere sottoposto a controllo diretto da parte del settore pubblico, cosicché è aperto tanto alle banche, quanto alle società di investimento finanziario ed agli intermediari finanziari. Per questo, il numero di operatori partecipanti è molto ampio.

Per quanto riguarda il mercato del credito e quello dei titoli, l'intervento dell'Amministrazione è quasi esclusivamente limitato alla regolamentazione delle condizioni di accesso, all'assicurazione della presenza permanente di operatori regolari, ed al controllo delle operazioni di società finanziarie. Tutto ciò conformemente alle regole normalmente vigenti nei paesi economicamente sviluppati. La funzione è affidata alla "Comisión Nacional del Mercado de Valores".

Classificazione degli operatori nel sistema finanziario spagnolo:

1. La Banca Centrale Nazionale: Banco de España
2. Istituzioni di credito
 - * Banche
 - spagnole
 - estere
 - * Casse di risparmio
 - * Cooperative di credito – Casse di risparmio rurali
3. Altri Istituti di credito
 - * Stabilimenti finanziari di credito
 - * Istituto di Credito Ufficiale
4. Istituti di investimento



* Istituti di investimento collettivo:

- Società di investimento:
Mobiliari
Immobiliari

- Fondi di investimento:
Mobiliari
Immobiliari

* Titoli del mercato monetario:

- Titoli ipotecari

- Piani e fondi pensione

- Altri

* Società e fondi di capitale/rischio

* Altri istituti d'investimento

5. Brokers

* Borsa Valori:

- Società di Gestione del Risparmio

* Generale:

- Banche
- Società di gestione e istituti depositari

6. Compagnie assicurative, riassicurative e di intermediazione assicurativa.

II.7 UNIONE ECONOMICA E MONETARIA



Si intende per Unione economica e monetaria il processo volto ad armonizzare le politiche economiche e monetarie degli Stati membri dell'Unione con il fine ultimo di introdurre l'euro come moneta unica. E' un'area che condivide lo stesso mercato, la stessa moneta ed in cui si attua una politica monetaria unica.

L'euro è utilizzato nei seguenti Stati membri: Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Belgio, Germania, Italia, Austria, Grecia, Finlandia, Irlanda e Slovenia. La Danimarca, il Regno Unito e la Svezia non sono entrati nell'unione monetaria. I restanti Stati membri dell'UE lo faranno allorché le loro economie soddisfino i requisiti di convergenza richiesti.

III. LEGISLAZIONE DEL LAVORO E CONTRIBUTI SOCIALI

I rapporti di lavoro in Spagna sono basicamente regolati dalle seguenti fonti normative:

in primo luogo dallo "Estatuto de los Trabajadores" (Statuto dei Lavoratori);

in secondo luogo dai contratti collettivi, che vengono negoziati tra il datore di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, ed sono obbligatori per entrambe le parti.

I punti fondamentali della legislazione in materia di lavoro si possono così riassumere:

III.1 RETRIBUZIONI

Esistono certi limiti:

- il salario minimo, fissato ogni anno dal Governo, ammonta attualmente a 645,30 euro mensili o pure 21,51€ giornalieri.

- ogni anno vengono approvati contratti collettivi per settori di attività, che migliorano il minimo retributivo citato e fissano le retribuzioni a seconda della categoria professionale.

Nella maggior parte dei casi, i lavoratori hanno diritto quantomeno a due retribuzioni aggiuntive, quindi la retribuzione lorda annuale viene ripartita in quattordici stipendi. Vi sono Contratti Collettivi che prevedono di suddividere, proporzionalmente nelle paghe mensili, le predette paghe extra durante tutto l'anno.

III.2 ORARIO DI LAVORO



- La settimana lavorativa è, per legge, di un massimo di 40 ore settimanali di lavoro effettivo, media del totale di ore lavorate durante l'anno. La giornata lavorativa non può eccedere le 9 ore giornaliere, salvo che l'accordo previsto, per contratto collettivo o patto tra gli imprenditori ed i rappresentanti dei lavoratori, stabilisca una distribuzione diversa del tempo di lavoro giornaliero, rispettando in ogni caso le pause di riposo minime tra le giornate lavorative di almeno 12 ore.
- Le ore extra non possono superare le 80 all'anno.
- Le ferie annuali sono, in un anno di servizio, di 30 giorni solari compresi i giorni lavorativi ed i festivi.

Inoltre, durante l'anno sono riconosciute 14 feste a carattere nazionale, delle Comunità Autonome e locale.

III.3 DIRITTI SOCIALI

Riconosciuti dalla Costituzione e specificati nello Statuto dei lavoratori, i principali diritti sono:

- il diritto di libera associazione ai sindacati, che comprende il diritto di istituire sindacati e di affiliarsi ad uno scelto liberamente.
- diritto di sciopero per la difesa dei propri interessi.

III.4 CONTRATTO DI LAVORO

Il contratto di lavoro può essere stipulato a tempo determinato o indefinito. In questo caso, l'imprenditore non può rescinderlo unilateralmente, a meno che non si verifichi una delle cause indicate nello Statuto dei Lavoratori, cioè mediante licenziamento per giustificato motivo, determinato da un grave e colpevole inadempimento da parte del lavoratore. Se non si verificano tali motivi ed il licenziamento è ritenuto arbitrario, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il lavoratore con l'equivalente di 33 giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, con un massimo di 24 mensilità. Analogamente, il risarcimento per licenziamento arbitrario nei contratti formalizzati prima del



12 febbraio 2012 verrà calcolato sulla base dei 45 giorni di retribuzione per anno di servizio per il periodo di prestazione di servizi anteriore alla suddetta data, e sulla base dei 33 giorni di retribuzione per anno di servizio per il periodo di prestazione di servizi posteriore. L'importo del risarcimento non potrà essere superiore a 720 giorni di retribuzione, a meno che dal calcolo del risarcimento relativo al periodo anteriore al 12 febbraio 2012 risultasse un numero di giorni superiore, nel qual caso si applicherà questo come importo di risarcimento massimo, senza che il suddetto importo possa essere comunque superiore alle 42 mensilità.

Il licenziamento sarà dichiarato nullo per i seguenti motivi:

- Quando si adduca come motivo una delle cause di discriminazione proibite dalla Costituzione e dalla Legge.
- Quando si violano i diritti fondamentali e le libertà pubbliche del lavoratore.

Allo stesso modo il licenziamento del personale che gode di permessi e congedi previsti dalla Legge per promuovere la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa (riduzione della giornata per accudire ai familiari, sospensione del contratto per gravidanza, ecc.) potrà essere ritenuto arbitrario o nullo.

La conseguenza della nullità di un licenziamento è la riammissione del lavoratore.

La legge permette di rescindere il contratto di lavoro quando si verificano cause oggettive espressamente previste, dovendosi compiere inoltre i seguenti requisiti:

- a) Comunicazione scritta e motivata al lavoratore, del licenziamento.
- b) Messa a disposizione del lavoratore, alla consegna della comunicazione scritta, di un'indennità pari a 20 giorni di salario per anno di servizio, con il limite di 12 mensilità.
- c) Concessione di un preavviso di 15 giorni calcolato dalla consegna della comunicazione personale al lavoratore fino alla rescissione del contratto.

Oltre al contratto indefinito, esistono altre forme di assunzione che consentono una maggiore flessibilità:

- Contratto di lavoro a tempo indeterminato di sostegno agli imprenditori. Si crea un nuovo contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Lo potranno utilizzare imprese con meno di 50 lavoratori in organico.

L'impresa che decida utilizzare questo tipo di contratto godrà di una serie di incentivi fiscali e di sconti sulla quota che l'impresa dovrà versare alla Previdenza Sociale, sempre nel caso in cui si adempia a determinati requisiti e condizioni.

- Il contratto a tempo parziale permette prestazioni per un determinato numero di ore al giorno, alla settimana, al mese o all'anno, inferiore alla giornata a tempo pieno comparabile. I lavoratori a tempo parziale potranno fare ore di straordinario. Il numero di ore extra che si potranno realizzare verrà legalmente previsto in proporzione alla giornata lavorativa convenuta.
- I contratti a tempo determinato per lavori o servizi specifici, per lavori interinali, per lavori eventuali di produzione, contratto di sostituzione e fisso discontinuo.

III.5 CONTRATTI DI LAVORO SPECIALI



Per le loro caratteristiche speciali esistono contratti di lavoro con una regolamentazione specifica, ad esempio possiamo citare: dirigenti, rappresentanti di commercio, atleti professionisti, ecc.

Al personale che interviene in operazioni di compravendita come mediatore, si può applicare la “Legge del Contratto di Agenzia”, che determina lo stabilimento di una relazione commerciale e che si trova in armonia con la Direttiva Comunitaria relativa agli Agenti di Commercio.

III.6 PREVIDENZA SOCIALE

I contributi sono pagati in parte dal datore di lavoro ed in parte dal dipendente. Il personale è classificato in categorie professionali, allo scopo di determinare gli oneri a carico. Ciascuna categoria ha livello minimo e un livello massimo che normalmente sono aggiornati ogni anno.

Attualmente le categorie professionali hanno le seguenti basi minime e massime:

CATEGORIA	BASE MINIMA EURO/MESE	BASE MASSIMA EURO/MESE
1. Ingegneri e laureati, personale direttivo	1051,50	3425,70
2. Ingegneri tecnici, periti ed aiutanti diplomati	872,10	3425,70
3. Capi amministrativi e di fabbrica	758,70	3425,70
4. Assistenti senza diploma	753,00	3425,70
5. Impiegati amministrativi	753,00	3425,70
6. Subalterni	753,00	3425,70
7. Aiuti amministrativi	753,00	3425,70
	EURO/GIORNO	EURO/GIORNO
8. Operai qualificati (cat.1ª e 2ª)	25,10	114,19
9. Operari qualificati (cat.3ª) e specialisti	25,10	114,19
10. Operari non qualificati	25,10	114,19
11. Lavoratori minori di 18 anni	25,10	114,19



Oneri contributivi per il datore del lavoro e il dipendente sono

	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO %	A CARICO DEL DIPENDENTE %	TOTALE %
Generale	23,6	4,7	28,3
Disoccupazione	5,5	1,55	7,05
Formazione professionale	0,6	0,1	0,7
Fondo di garanzia salariale	0,2	---	0,2
	30,15	6,35	36,5

Queste percentuali possono essere aumentate in funzione del rischio di infortuni derivante dall'attività dell'impresa.

Le principali prestazioni della "Previdenza Sociale" sono: servizio medico e farmaceutico, così come prestazioni economiche destinate, tra altro, alle seguenti situazioni: maternità, pericolo durante la gravidanza, invalidità permanente, pensione di anzianità, familiari, sanitarie, disoccupazione, formazione e malattie professionali.

III.7 RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI

I lavoratori sono rappresentati da comitati d'azienda o delegati del personale, a seconda che il numero di lavoratori superi o no i 50. Questi rappresentanti hanno il diritto di informazione sulla situazione economica e sul rapporto annuale del consiglio di amministrazione della società.

I membri del comitato sono eletti direttamente dai lavoratori.

Di tali comitati d'azienda viene eletto il membro che dovrà rappresentarli nel comitato d'azienda Europeo nelle multinazionali obbligate a farlo.

III.8 SITUAZIONE DEGLI STRANIERI

Esistono due regimi diversi:



1. Dal 1° gennaio 1992 i cittadini di paesi membri dell'UE, secondo le norme comunitarie, possono lavorare in Spagna alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli. Non hanno bisogno di ottenere alcun permesso di lavoro e di residenza.

Indipendentemente da quanto sopra esposto e senza che questo sia un requisito previo ed esigibile per poter lavorare in Spagna, i comunitari che intendono risiedere in Spagna per oltre tre mesi dovrebbero richiedere la carta di soggiorno.

2. I cittadini extracomunitari possono trovarsi in Spagna in differenti situazioni:

- Permanenza: la regola generale permette di rimanere in Spagna fino a 90 giorni, a meno che non si ottenga una proroga o un permesso di residenza.
- Residenza temporanea: permette una permanenza fino a 5 anni. Normalmente si concede quando si dimostra di essere in possesso di mezzi finanziari sufficienti o di un'offerta di contratto di lavoro.
- Residenza permanente: per quelle persone che abbiano ottenuto una residenza temporale durante 5 anni, permette di lavorare alle stesse condizioni dei cittadini spagnoli.

La legislazione vigente in materia di diritti e libertà degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale, regola i loro diritti includendo quelli di associazione, riunione, accesso alla educazione, alla "Previdenza Sociale" e alla "Sanità", alle stesse condizioni degli spagnoli. Altri diritti riconosciuti sono quelli di voto nelle elezioni municipali per i residenti, lavorare nella pubblica amministrazione e il diritto di ricongiungimento familiare.

III.9 RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE

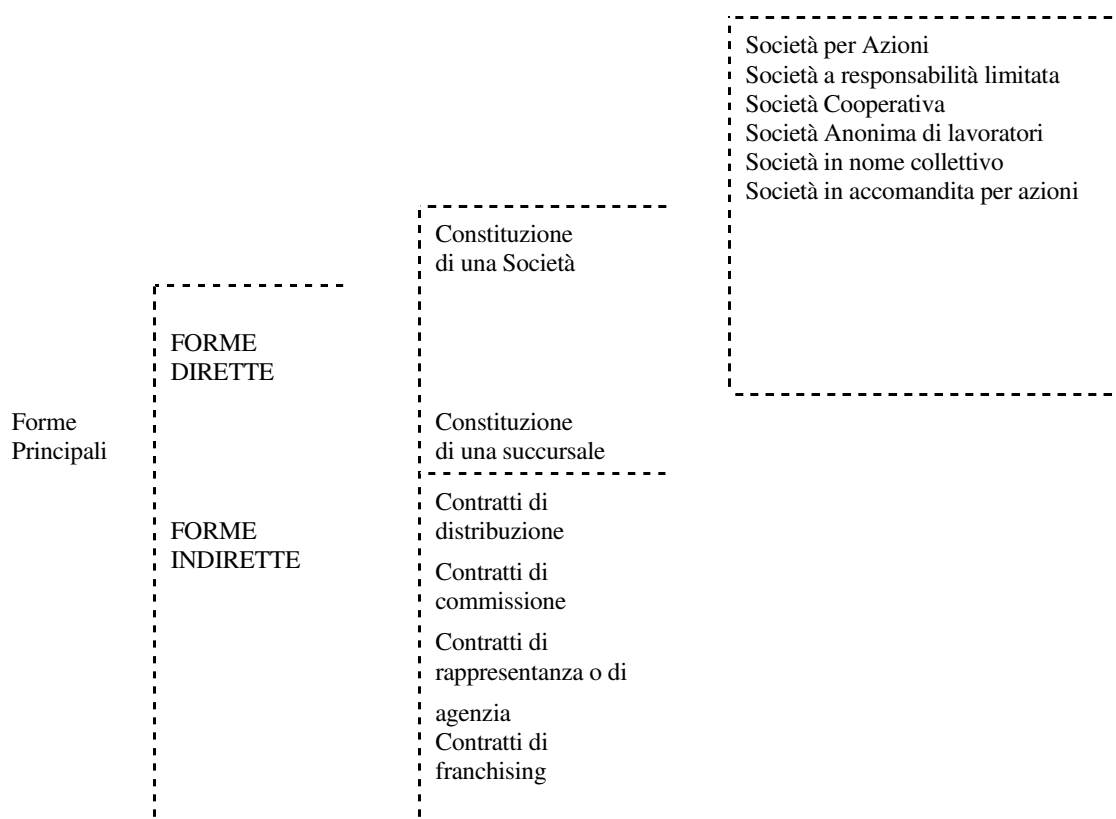
Gli organi di amministrazione e direzione delle imprese possono incorrere in responsabilità personali di tipo civile, amministrativo ed anche penale, in ipotesi di mancato pagamento delle quote alla Previdenza Sociale, mancata attuazione delle norme relative alla sicurezza ed all'igiene sul posto di lavoro, su contrattazione fraudolenta ecc., per cui è necessario contare su un'assistenza legale specializzata.



Rivestono un'importanza basilare la Legge n. 31/95 in materia di prevenzione dei rischi sul lavoro e le norme complementari nelle quali si stabiliscono importanti sanzioni fino ai 600.000 euro, per la non inclusione di una corretta attività di prevenzione nell'impresa. Non bisogna dimenticare che attualmente per l'Ispettorato del Lavoro è una questione di primaria importanza.



IV. LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA'



Oltre alle forme contemplate nello schema, per alcuni investitori stranieri può risultare interessante l'associazione con imprenditori spagnoli mediante una delle seguenti forme: Associazione di interesse economico (AIE), o Associazione europea di interesse economico (AEIE), Associazione Temporanea di imprese (ATI), Contratti di associazione in partecipazione, e Joint ventures attraverso società per azioni o a responsabilità limitata.

IV.1 COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA'

Negli ultimi anni sono intervenute importanti riforme nell'ambito commerciale con l'obiettivo prioritario di adeguare la legislazione spagnola alla normativa comunitaria.

Il 1° gennaio 1990 è entrata in vigore la Legge 25 luglio 1989, n. 19, che ha riformato e adeguato la legislazione commerciale alle direttive della UE in materia di società.



Inoltre, il 1° giugno 1995 è entrata in vigore la Legge sulle Società a Responsabilità Limitata che ha parzialmente modificato l'assetto giuridico delle società per azioni ed il 2 giugno 2003 la Legge sulle società a responsabilità limitata Nuova Impresa.

Durante l'anno 1996, è stato approvato il nuovo Regolamento del Registro delle Imprese.

Infine, la Legge n. 19/2005 è la norma spagnola che regola la Società per Azioni Europea con sede in Spagna, compiendo così il mandato del Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001 che ha approvato lo Statuto della Società per Azioni Europea, che impone agli Stati membri

l'obbligo di adottare tutte quelle disposizioni che siano necessarie per garantire l'effettività delle norme di applicazione diretta in esso contenute.

Si possono distinguere tre grandi tipi di società:

IV. 1. 1. Società Anonima

È stata per lungo tempo la più comune fra le società di capitale, nata per finanziare progetti con investimenti rilevanti. Tuttavia, negli ultimi anni, è stata la società a responsabilità limitata (si veda IV.1.2) quella che ha ottenuto la preferenza degli operatori economici, invertendo così la tradizionale tendenza.

Caratteristiche principali:

1. Il capitale di una società per azioni è diviso in azioni. L'azione conferisce al suo titolare la condizione di socio e gli attribuisce, fra l'altro, il diritto di voto, di sottoscrizione preferenziale di azioni, di partecipazione nella ripartizione degli utili sociali, di impugnazione di accordi sociali e di informazione. Le azioni possono essere nominative o al portatore. Solo per le prime sono ammesse restrizioni alla libera trasmissione. Devono inoltre adottare questa forma le azioni il cui valore non è stato interamente sottoscritto. La nuova legislazione consente anche l'emissione di azioni senza diritto di voto, che danno diritto a percepire un dividendo annuale minimo, fisso o variabile a seconda quanto stabilito dallo statuto.

2. La responsabilità degli azionisti è limitata al valore nominale delle azioni sottoscritte. Nella società con socio unico, se ciò non viene dichiarato nei termini previsti dalla legge, scatta la responsabilità solidale ed illimitata per i debiti sociali contratti durante il periodo con tale unico socio.

Per costituire una società per azioni è necessario un azionista. Il capitale sociale minimo è di 60.000,00 euro che deve essere integralmente sottoscritto e versato almeno per una quarta parte del valore nominale di ciascuna azione. Il versamento del capitale residuo andrà effettuato nel termine massimo fissato dallo statuto. Se il versamento residuo avvenisse con conferimento in natura, il termine massimo sarebbe di cinque anni.



4. Per la costituzione è richiesto un atto notarile che, per ottenere la personalità giuridica, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese. Nella società con socio unico, questa particolarità deve essere espressamente indicata nell'atto.

5. Costituiscono gli organi della società l'Assemblea Generale degli Azionisti e il Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea Generale è l'organo supremo di decisione; le delibere sono prese a maggioranza. Deve tenersi obbligatoriamente nei primi sei mesi dell'esercizio allo scopo di esaminare la gestione sociale, approvare i conti dell'esercizio precedente e decidere sulla destinazione degli utili. Gli amministratori possono convocare l'Assemblea Generale ogni qualvolta lo considerino conveniente ed hanno l'obbligo di farlo quando lo richieda un numero di soci titolari di almeno il 5% del capitale sociale.

L'organo amministrativo rappresenta la società e può essere costituito da uno o più amministratori. Questi ultimi, se agiscono congiuntamente e il loro numero è superiore a due, formano il Consiglio di Amministrazione. L'organo di amministrazione può essere ritenuto responsabile qualora non operi con la dovuta diligenza, lealtà, fedeltà e confidenzialità.

A questo punto, è imprescindibile menzionare la denominata Società per Azioni Europea "Societas Europaea"; si tratta di una nuova forma sociale sovranazionale che si aggiunge al catalogo di quelle riconosciute nei rispettivi ordinamenti giuridici comunitari.

Il quadro giuridico della Società per Azioni Europea persegue l'obiettivo prioritario di ampliare la libertà di stabilimento nel territorio della Unione Europea, permettendo alle imprese di operare nell'ambito comunitario con assoggettamento alle stesse norme di Diritto comunitario, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, essendo tenuti gli Stati membri ad adottare tutte quelle disposizioni che siano necessarie per garantire l'effettività delle norme comunitarie.

Il modello di Società per Azioni Europea è, in principio, volto ai grandi investimenti, con un capitale minimo richiesto di 120.000,00 euro, anche se non impedisce l'accesso di iniziative di dimensioni medie o più modeste.

In definitiva la Società per Azioni Europea consentirà alle società costituite in vari Stati membri di fusionarsi, di formare una società "holding" o una filiale comune, evitando obbligazioni giuridiche e pratiche risultanti da ordinamenti giuridici diversi, così come di organizzare la partecipazione dei lavoratori nella società europea, di riconoscere il loro operato e il loro ruolo nell'impresa.

IV.1.1.2 Società a Responsabilità Limitata ("Sociedad de Responsabilidad Limitada S.L.")

Rappresenta la forma legale più adatta per intraprendere attività medie o piccole.



Il capitale sociale minimo di 3.000,00 euro deve essere integralmente sottoscritto e versato al momento della costituzione. Non esiste un limite massimo per l'ammontare del capitale sociale.

Per la costituzione è necessario un solo socio ed il numero massimo dei soci è illimitato.

Come specialità della Società a Responsabilità Limitata bisogna fare riferimento alla “Società Limitata Nuova Impresa” (“Sociedad Limitada Nueva Empresa”), con l'intenzione di fomentare la creazione di piccole medie imprese, semplificando e rendendo flessibili le procedure, gli organi sociali, e la contabilità, e incorporando tecniche elettroniche e telematiche per la sua costituzione. Il capitale sociale non può essere inferiore a 3.000,00 euro, né eccedere 120.000,00 euro, ed i soci non possono essere più di cinque al momento della costituzione. I soci possono essere solo persone fisiche.

IV.1.1.3 Società di Lavoratori

Oltre alla possibilità di ogni società di distribuire proprie azioni ai dipendenti, esistono due tipi di società nelle quali il capitale sociale appartiene ad essi: società cooperative ("Sociedades Cooperativas") e società anonime di lavoratori ("Sociedades Anónimas Laborales").

IV.1.2 Società di persone

Caratteristiche principali sono la responsabilità personale ed illimitata di ciascun socio ed il vincolo dell'assenso di tutti i soci per il trasferimento a terzi delle partecipazioni. La Società Regolare Collettiva è composta da persone.

IV.1.3 Società a carattere misto: Società in accomandita

Si tratta di una forma mista che unisce aspetti delle società di persone e delle società di capitali. In questa coesistono due tipi di soci: accomandatari, con responsabilità illimitata, ed accomandanti, la cui responsabilità è limitata alla propria partecipazione al capitale.

IV.2 COSTITUZIONE DI SUCCURSALI



Il diritto spagnolo prevede per le società non residenti in Spagna la realizzazione di operazioni mediante una succursale che dipende della casa madre estera ed è priva di propria personalità giuridica; per quanto riguarda le relazioni con terzi si applica la legislazione del paese di origine.

Quanto al regime legale dell'investimento, si fa riferimento a quanto detto nel paragrafo relativo all'”Oggetto degli Investimenti Stranieri”.

La succursale deve essere costituita con atto pubblico ed iscritta nel Registro delle Imprese. Deve operare nei limiti indicati (oggetto della succursale). Deve presentare alla Direzione Generale del commercio e degli investimenti una relazione annuale relativa allo svolgimento dell'investimento. La succursale, inoltre, deve disporre di una sede permanente e di un rappresentante fiscale residente in Spagna.

In termini generali, i requisiti, le formalità dei procedimenti, la contabilità e le spese per la costituzione di una succursale sono molto simili a quelli necessari per la costituzione di una filiale.

Una succursale è tassabile come una azienda spagnola (vedi capitolo “Le Imposte”) ed ha gli stessi diritti ed obblighi, con le seguenti differenze:

- Possibilità per la casa madre di fatturare le spese incorse per la succursale (generali per l'amministrazione e gestione commerciale, di supporto alla gestione, ecc). Quest'importo può essere dedotto dai ricavi di quest'ultima.
- Esistenza di una imposta sulle società non residenti con stabilimento permanente (Branch Profits Tax). che grava sui redditi ottenuti da questo stabilimento e trasferiti all'estero, con una aliquota addizionale del 18%.

Tuttavia questa imposta non è applicabile, in virtù della clausola di non discriminazione basata sul modello del Trattato dell'O.C.D.E., ai paesi con i quali la Spagna ha firmato degli accordi per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio a condizione di reciprocità. (Quello riguardante agli Stati Uniti è una eccezione, dato che considera espressamente la possibilità della sua introduzione in Spagna.) Non è neppure applicabile quando si tratta di soggetti residenti in uno Stato membro dell'UE.

IV.3 FORMALITA' PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DI UNA SOCIETA'



Il diritto spagnolo prevede per le società non residenti in Spagna la realizzazione di operazioni mediante una succursale che dipende dal capogruppo estero ed è priva di personalità giuridica propria; per quanto riguarda le relazioni con terzi si applica la legislazione del paese di origine.

Quanto al regime legale dell'investimento, si fa riferimento a quanto detto nel paragrafo relativo all'“Oggetto degli Investimenti Stranieri”.

La succursale deve essere costituita con atto pubblico ed iscritta nel Registro delle Imprese. Deve operare nei limiti indicati (oggetto della succursale). Deve presentare alla Direzione Generale del commercio e degli investimenti una relazione annuale relativa allo svolgimento dell'investimento. La succursale, inoltre, deve disporre di una sede permanente e di un rappresentante fiscale residente in Spagna.

In termini generali, i requisiti, le formalità dei procedimenti, la contabilità e le spese per la costituzione di una succursale sono molto simili a quelli necessari per la costituzione di una filiale.

Una succursale è tassabile come una azienda spagnola (vedi capitolo “Le Imposte”) ed ha gli stessi diritti ed obblighi, con le seguenti differenze:

- Possibilità per il capogruppo di fatturare le spese incorse per la succursale (di direzione e generali di amministrazione). Quest'importo può essere dedotto dai ricavi di quest'ultima.
- Esistenza di una imposta sulle società non residenti con stabile organizzazione (Branch Profits Tax), che grava sui redditi ottenuti da questo stabilimento e trasferiti all'estero, con una aliquota addizionale del 19%.

Tuttavia, questa imposta non è applicabile, in virtù della clausola di non discriminazione basata sul modello del Trattato dell'O.C.D.E., ai paesi con i quali la Spagna ha firmato degli accordi per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio a condizione di reciprocità, salvo che il Trattato stabilisca esplicitamente la possibilità di una sua introduzione in Spagna, così come accade con quello che corrisponde agli Stati Uniti. Non è neppure applicabile quando si tratta di entità residenti in altro Stato membro dell'UE, a meno che non si tratti di un paese o territorio considerato paradiso fiscale

IV.3 FORMALITÀ PER LA COSTITUZIONE E L'AVVIO DI UNA SOCIETÀ

- Certificato emesso dal Registro Centrale delle Imprese attestante la non esistenza di altra società con denominazione uguale a quella che si intende utilizzare.
- Si dovrà dichiarare alla Direzione Generale del commercio e degli investimenti il progetto d'investimento, solo nei casi in cui la legislazione in materia di investimenti esteri lo richieda
- Dichiarazione davanti a notaio dei soci costituenti la nuova società, circa il reale titolare della medesima.



- Atto pubblico notarile di costituzione,
- Dichiarazione dell'investimento straniero davanti alla sopracitata "Direzione Generale" entro un termine di un mese successivamente alla registrazione dell'atto pubblico notarile di costituzione.

IV.4 LIBRI SOCIALI

Le società dovranno tenere i seguenti registri:

- 1.- Registro dei Verbali, delle assemblee generali, così come quelle del consiglio di amministrazione.
- 2.- Libro dei Soci, obbligatorio per le società a responsabilità limitata, nel quale registrare la titolarità originaria e le successive trasmissioni delle partecipazioni sociali, così come la costituzione dei diritti reali e degli obblighi sulle stesse. La Società Limitata Nuova Impresa non è obbligata a tenere tale libro.
- 3.- Registro delle azioni nominative, equivalente al precedente ma è per le società anonime le cui azioni siano nominative.
- 4.- Registro dei Contratti con Socio Unico, in cui si trascriveranno i contratti tra il socio e la società unipersonale.

I Libri Sociali devono essere autenticati nel "Registro delle Imprese" corrispondente.

IV.5 REQUISITI LEGALI, CONTABILI E DI REVISIONE DEI CONTI.

Come già detto precedentemente, la legislazione spagnola è stata sottoposta a modifiche importanti al fine di adattarla alle direttive dell'UE. Le disposizioni più importanti relative ai requisiti legali, contabili e di revisione dei conti si commentano di seguito.

IV.5.1 Requisiti Legali

Le società devono essere iscritte nell' "Registro delle Imprese". Per l'imprenditore individuale, l'iscrizione è facoltativa, fatta eccezione per l'armatore.

Questo "Registro" legalizza i libri delle società e degli imprenditori individuali, e il deposito e la pubblicazione di documenti contabili.

Il "Registro" è pubblico. La pubblicità dei documenti può avvenire in modi differenti:

- certificato emesso dal "Registro".



- memorandum informativo.
- copie delle registrazioni effettuate o dei documenti depositati.

L'emissione di un certificato è l'unico modo per accreditare tutto il contenuto dei documenti depositati nel "Registro". Le società e gli imprenditori individuali hanno l'obbligo di indicare i dati dell'iscrizione nelle fatture, carta intestata, ecc.

IV.5.2 Requisiti Contabili

I principi contabili internazionali (IAS) e le norme internazionali di informazione finanziaria (IFRS) sono di applicazione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2005 nella formulazione dei conti annuali consolidati dei gruppi nei quali qualcuna delle loro società abbia emesso valori ammessi alla quotazione in qualunque Stato membro della UE. Tali norme sono di applicazione volontaria per il resto delle società.

La normativa commerciale spagnola in materia contabile si trova in pieno processo di riforma al fine di incorporare il corpo normativo delle IAS/IFRS. Peraltro, durante l'anno 2008 è stato approvato un nuovo Piano Generale Contabile che ha sviluppato gli aspetti contabili raccolti nella normativa commerciale a seguito delle riforme e che si basa sui nuovi principi di valutazione delle norme internazionali. In definitiva, la normativa contabile spagnola segue il modello della Quarta e Settima Direttiva, le quali, a loro volta, si dirigono – indipendentemente dall'obbligatorio dibattito politico, verso un modello di principi contabili globali, le cui linee maestre le marca l'IASB, con sede a Londra.

Tutti gli imprenditori, sia individuali sia le società, sono tenuti ad avere una contabilità adeguata, in modo da seguire cronologicamente tutte le operazioni e da elaborare periodicamente inventari e bilanci.

I libri obbligatori sono quelli degli inventari e conti annuali e il libro giornale.

La contabilità deve essere certificata prima che trascorrano i quattro mesi susseguenti alla data di chiusura dell'esercizio. Per certificarla esistono due procedimenti: certificazione preventiva alla utilizzazione dei libri rilegati, o certificazione posteriore alla loro utilizzazione. In tale caso, quando la contabilità è effettuata tramite supporto informatico, potranno certificarsi nel Registro Mercantile mediante la presentazione in uno dei seguenti formati: stampati e inquadernati in forma cartacea, in formato elettronico o attraverso procedimenti telematici di comunicazioni in linea.

I libri ed i documenti contabili devono essere conservati per sei anni a partire dalla data dell'ultima scrittura realizzata.



I conti annuali, che includono il bilancio, il conto economico, la relazione annuale, stato di cambi nel patrimonio netto, cash flow devono essere predisposti dall'organo di amministrazione della società entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I conti annuali ed il rapporto di gestione devono essere depositati nel "Registro delle Imprese" durante il mese seguente all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

I conti annuali devono essere tenuti secondo i principi della Quarta Direttiva dell'UE:

- prudenza,
- impresa funzionante,
- registrazione,
- prezzo di acquisto,
- competenza,
- correlazione di ricavi e costi,
- non compensazione,
- uniformità,
- importanza relativa.

Si fa presente che il Piano Generale di Contabilità spagnolo, deve essere obbligatoriamente applicato in tutte le aziende di qualsiasi forma giuridica, individuale o societaria.

IV.5.3 Revisione dei conti annuali

La revisione annuale dei conti consiste nel controllo e verifica dei documenti contabili per determinare se riflettono l'immagine fedele del patrimonio e della situazione finanziaria dell'impresa.

Le persone o le società che devono effettuare la revisione dei conti annuali hanno un contratto per un periodo iniziale non inferiore ai tre anni né superiore ai nove, dalla data d'inizio del primo esercizio da sottoporre a revisione, mentre, dopo questo periodo iniziale, possono essere confermati indefinitamente.

I Revisori dei conti sono responsabili per i danni e pregiudizi derivanti dall'inadempimento dei loro obblighi, verso le imprese o enti revisioanti, nonché di fronte a terzi.

Il revisore ha l'obbligo della riservatezza su tutte le informazioni ottenute nel corso della sua attività e non può farne uso per scopi diversi dalla revisione dei conti.



Indipendentemente da quanto stabilito nelle clausole del contratto di revisione dei conti, hanno in tutti i casi accesso alla documentazione che si riferisce ad ogni revisione dei conti, e sono sottoposti all'obbligo di confidenzialità delle informazioni a cui hanno accesso i seguenti soggetti:

- a) l'Istituto di Contabilità e di Revisione dei Conti ("Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas"), solo per quanto riguarda il controllo tecnico.
- b) le persone nominate dalla autorità giudiziaria.
- c) le persone autorizzate dalla legge.
- d) La Banca di Spagna, la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori, la Direzione Generale delle assicurazioni e dei fondi di pensionamento e la Corte dei Conti.
- e) Le corporazioni rappresentative dei revisori dei conti per gli effetti esclusivi di controllo dei lavori di auditing dei loro membri.

L'Istituto di Contabilità" ha inoltre il controllo e la disciplina dello svolgimento dell'attività di revisione dei conti e la tenuta del "Registro Ufficiale dei Revisori dei Conti" ("Registro Oficial de Auditores de Cuentas").

Le imprese o gli enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dovranno essere sottoposti alla revisione dei conti quando si verificano alcune delle seguenti circostanze:

- a) quando sono quotate in una qualsiasi delle borse ufficiali.
- b) quando emettono obbligazioni in offerte pubbliche.
- c) quando si dedicano abitualmente all'intermediazione finanziaria.
- d) quando abbiano un oggetto sociale comprendente qualsiasi attività relazionata con l'assicurazione privata.
- e) quando ricevano contributi o aiuti o eseguono lavori o prestazioni di servizi o forniscano beni allo Stato o ad altri organismi pubblici.

Inoltre, i conti annuali ed il rapporto di gestione delle imprese, comprese le società cooperative, devono essere sottoposti a revisione da parte dei revisori dei conti. Ne sono escluse le società che possono presentare il bilancio di "situazione abbreviato", ossia non sono quindi obbligate a presentare i loro conti annuali revisionati le società nelle quali durante due anni consecutivi alla data di chiusura dell'esercizio si verificano almeno due delle seguenti condizioni:



1. che il totale delle voci dell'attivo non superi i 2.850.000 euro
2. che l'importo netto del volume d'affari annuale sia inferiore ai 5.700.000 euro
3. che il numero medio del personale nell'esercizio non sia superiore a 50 unità.

I revisori dei conti dispongono come minimo di un termine di un mese per l'emissione del rapporto, a partire dal momento nel quale i conti sottoscritti dagli amministratori della società sono posti a loro disposizione.

Nella normativa riguardante i principi della revisione contabile, è precisata l'importanza della revisione nelle fusioni e scissioni di gruppi, emissioni di azioni, aumenti di capitale mediante compensazione di crediti, riduzioni di capitale a copertura delle perdite, valore delle azioni, etc.



V. IMPOSTE

V.1 STRUTTURA GENERALE

Imposte dirette:

- Sul reddito dei residenti :
 - * Imposta sul reddito delle società
 - * Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Sul reddito dei non residenti:
 - * Imposta sul patrimonio netto
 - * Imposta sulle successioni e sulle donazioni
- Imposte locali

Imposte indirette:

- Sul valore aggiunto (I.V.A.).
- Sulle trasmissioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentati.
- Sul commercio estero : diritti doganali.
- Speciali su consumi specifici (petrolio, alcool,ecc).

V.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’

V.2.1. Introduzione: aspetti principali

L'imposta sul reddito delle Società vige su tutto il territorio senza interferire con regimi speciali territoriali, e con gli Accordi e Trattati Internazionali.

Il “fatto imponible”, fissato dalla Legge, si origina da un determinato obbligo tributario (pagare le imposte)

Sono soggetti passivi dell’Imposta gli ENTI RESIDENTI in Spagna.

Si considerano enti residenti in Spagna quelli che hanno uno dei seguenti requisiti:

- a) Quelli costituite conformemente alle leggi spagnole.
- b) Quelli che hanno il domicilio sociale in territorio spagnolo.



c) Quelli che hanno la sede della direzione effettiva in territorio spagnolo.

L'Amministrazione tributaria può presumere che gli enti posti in paradisi fiscali o nei territori di tassazione nulla hanno la loro sede nel territorio spagnolo qualora i loro attivi principali consistano in beni situati o diritti che si compiano o esercitano nel territorio spagnolo, o qualora la loro attività principale si sviluppi in questo territorio.

Gli enti residenti sono tassati sulla totalità dei redditi, indipendentemente dal luogo dove si sono prodotti e dalla residenza di chi li corrisponde.

Al fine di evitare il differimento del pagamento dell'Imposta sulle Società in Spagna con l'uso strumentale di società non residenti sottoposte all'estero ad una bassa tassazione, gli enti residenti devono includere nella base imponibile i redditi ottenuti da un ente non residente alla quale partecipano in misura pari o uguale al 50%, a patto che si rispettino le circostanze espressamente previste dalla legge. Si tratta di tassare gli investimenti per ragioni esclusivamente fiscali e non imprenditoriali.

La base imponibile è costituita dal reddito ottenuto nel periodo di tassazione che coincide con l'esercizio economico, deducendo le compensazioni delle basi imponibili negative degli esercizi precedenti. La base imponibile è formata dal risultato contabile rettificato secondo le norme fiscali. L'aliquota d'imposta generale che si applica alla base imponibile è del 30%.

Le imprese di ridotte dimensioni con importo netto di fatturazione annuale inferiore ai 10 milioni di euro potranno applicare un'aliquota del 25% alla parte di base imponibile compresa tra 0 e 300.000,00 euro, mentre al resto si applicherà il 30%.

Se la base imponibile è negativa, il suo importo potrà essere compensato entro i periodi impositivi che finiscono nei 18 anni immediatamente successivi a quello in cui fu originata la perdita, distribuendola secondo le proporzioni ritenute opportune dalla società. Ciononostante, e in via del tutto eccezionale, per i periodi impositivi 2011, 2012 e 2013, c'è un limite alla compensazione con basi imponibili negative di esercizi anteriori, per quelle compagnie il cui importo netto del volume d'affari nei 12 mesi precedenti abbia superato i 20 milioni di euro:

Importo netto del volume d'affari 12 mesi precedenti l'inizio del periodo impositivo	Limite alla compensazione con basi Imponibili negative
Importo netto del volume d'affari < 20 milioni di euro	Senza limite
20 milioni $\leq$ Importo netto del volume d'affari < 60 milioni di euro	75% della base precedente la compensazione
Importo netto del volume d'affari $\geq$ 60 milioni di euro	50% della base precedente la compensazione



V. 2. 2 Imputazione temporanea di ricavi e spese

I ricavi e le spese vanno imputati nel periodo impositivo in cui matureranno, attenendosi al flusso reale di beni e servizi che gli stessi rappresentano, indipendentemente dal momento in cui si produca il flusso monetario o finanziario, rispettando la dovuta correlazione tra gli uni e gli altri.

Eccezionalmente, a condizione che venga giustificato e accettato da parte dell'amministrazione tributaria, si possono utilizzare criteri d'imputazione differenti.

V. 2.3 Valutazione di costi e ricavi.

I ricavi e le spese sono calcolati al valore contabile, a condizione che la contabilità rifletta l'effettiva situazione patrimoniale della società. Ciò nonostante, quando si tratti di operazioni tra persone o enti sottoposti a vincoli, esistono determinate cautele; così queste operazioni devono essere valutate per il loro valore normale di mercato. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare che le operazioni tra persone o enti vincolati sono state valutate per il loro valore normale di mercato, e di effettuare le correzioni valutative opportune, tenendo conto l'insieme delle persone o enti che abbiano compiuto l'operazione, al fine di evitare la tassazione di un reddito superiore rispetto a quello effettivamente derivato dall'operazione per le persone o enti che le abbiano compiute. La valutazione dell'operazione deve avere un adeguato supporto documentale.

In aggiunta, la detrazione delle spese a titolo di servizi tra entità vincolate è condizionata al fatto che i servizi producano un vantaggio o utilità al destinatario. Quanto alla detrazione delle spese derivanti da un accordo di ripartizione dei costi sottoscritto tra le parti vincolate, sarà necessario che i partecipanti accedano alla proprietà o ad altro diritto simile sull'oggetto risultato dall'accordo, dovendo essere la ripartizione in funzione delle utilità o dei vantaggi previsti per ognuno di essi.

E' possibile sottoporre all'Amministrazione Tributaria una proposta per la valutazione delle operazioni realizzate fra le società sottoposte a vincoli antecedentemente alla realizzazione delle stesse.

La deduzione delle spese finanziarie è limitata a determinati casi.

Il valore netto contabile di un elemento dell'attivo è costituito dal valore di acquisizione, meno gli ammortamenti accumulati e i possibili deprezzamento subito



V 2.4 L'ammortamento

L'ammortamento deve avere due requisiti di base: essere effettivo e contabilizzato.

Il contribuente deve provare l'effettività dell'ammortamento, e per superare questa difficoltà, si considera ammessa la svalutazione quando la quota si adegui ad uno dei seguenti metodi:

a) Tabelle ufficiali di ammortamento lineare

Le tabelle di ammortamento, incorporate al Regio Decreto 30 giugno 2004, n. 1777, indicano un'aliquota massima ed un periodo di tempo massimo in cui il soggetto passivo può ammortizzare. La quota lineare minima è quella necessaria per coprire il valore del bene da ammortizzare nel periodo massimo di ammortamento fissato nella tabella.

Esempi :

	aliquota massima	aliquota minima	periodo massimo
immobili industriali	3	1.47	68 anni
immobili commerciali	2	1.00	100 anni
arredi d'ufficio	10	5.00	20 anni

Nei casi nei cui i beni strumentali siano utilizzati in più di un turno normale di lavoro, o si acquistino usati, è possibile un incremento delle aliquote.

b) Ammortamento regressivo

Gli edifici, i mobili ed gli arredi non possono entrare in questo sistema di ammortamento. Esistono due possibilità: percentuale costante sul valore da ammortizzare e il metodo dei numeri "digi". ecc.

c) Altri metodi d'ammortamento

Le imprese che per motivi tecnici ed economici desiderano ammortizzare i loro componenti dell'attivo con aliquote diverse da quelle fissate nelle tabelle ufficiali e vogliono evitare i rischi di



una dimostrazione dell'ammortamento "effettivo", possono richiedere alle autorità fiscali l'approvazione preventiva di tabelle d'ammortamento speciali.

d) Libertà d'ammortamento:

Potranno ammortizzarsi liberamente:

- gli elementi dell'immobilizzato materiale, immateriale, esclusi gli edifici, soggetti alle attività di ricerca e sviluppo (R+S). Gli edifici si ammortizzeranno, per parti uguali, in un periodo di 10 anni, per la parte in cui siano legati alle attività di R+S.
- le spese di R+S presenti in attivo come immobilizzazioni immateriali.
- Incominciando per L'IRES, dobbiamo sottolineare un importante incentivo al investimento di attivi, adeguato per tempi di crisi, uno di questi è libertà di ammortamento dell'IRES per quanto riguarda i nuovi investimenti in beni materiali (inclusi investimenti tipo immobiliari)

V.2.5 Deprezzamento di elementi patrimoniali e provvigioni

Sono considerati deducibili, purché abbiano i requisiti fiscali fissati per ciascuno di essi, gli accantonamenti applicati a perdite per deprezzamento di elementi patrimoniali e a provvigioni debitamente contabilizzati.

Inoltre sono deducibili le quantità applicate a:

- deprezzamenti di crediti per insolvenza dei debitori;
- deprezzamento del portafoglio titoli;
- deprezzamento di giacenze editoriali, fonografiche ed audiovisive;
- fondo di commercio finanziario.

È prevista una deduzione fiscale in 20 anni (5% annuale, in via eccezionale, per il 2012 e il 2013, 1% annuale) dal fondo di commercio finanziario, ammesso che si compiano determinati requisiti. Fondamentalmente che si sia definito chiaramente, nell'acquisizione, come titolo oneroso di partecipazioni di entità non residenti in Stati membri della UE. In questo caso la deduzione non è condizionata alla sua imputazione contabile.

- provvigioni per responsabilità



V.2.6 Deduzione per reinvestimenti di utili straordinari

I redditi ottenuti con la trasmissione onerosa di elementi delle immobilizzazioni materiali e immateriali vincolati ad attività economiche, di titoli, e di valori che comportino una partecipazione non inferiore al 5%, posseduti tutti, quantomeno, con un anno di anticipo, danno diritto ad una deduzione nella quota d'imposta del 12% di tali redditi.

Gli elementi patrimoniali oggetto del reinvestimento devono mantenersi nel patrimonio del soggetto passivo per un periodo, determinato dalla legge, di cinque o tre anni se si tratta di beni mobili, tranne nell'ipotesi in cui la vita residua del bene sia inferiore. La trasmissione degli elementi patrimoniali oggetto del reinvestimento prima di tale periodo implica la perdita della possibilità di deduzione.

V. 2.7. Incentivi fiscali per le imprese di piccole dimensioni

Esiste un regime fiscale speciale di incentivi per le imprese di piccole dimensioni (Pymes), considerando tali quelle con un utile di inferiore agli 8 milioni di euro, **totale gruppo**, annuali, nel periodo impositivo immediatamente anteriore.

Gli incentivi, oltre alla già menzionata tassazione ridotta del 25% per i primi 120.202,41 euro di base imponibile e del 30% per il resto dell'imponibile, sono:

- 1.- libertà di ammortamento, sempre che sia accompagnata da creazione di impiego o si tratti di elementi dell'immobilizzato materiale il cui valore unitario non ecceda le 601,01 euro, fino al limite di 12.020,24 euro riferito al periodo impositivo.
- 2.- ammortamento accelerato, moltiplicando per 2 l'aliquota lineare massima prevista nelle tabelle ufficiali di ammortamento.
- 3.- dotazione addizionale per possibili insolvenze di debitori fino al limite dell'1% del saldo dei debitori alla chiusura dell'esercizio.
- 4.- gli elementi patrimoniali nei quali si materializza l'investimento dell'importo totale ottenuto nella trasmissione di elementi delle immobilizzazioni materiali, possono ammortizzarsi in forma accelerata, moltiplicando per 3 il coefficiente lineare massimo d'ammortamento previsto nelle tabelle ufficiali.



5.- Deduzione per lo sviluppo dell'ICT ("Information and Communication Technologies") sarà, per gli esercizi 2009 e 2010 rispettivamente, pari al 6% e 3% dell'importo degli investimenti e delle spese del periodo relativi a tali attività. Come si può osservare la percentuale di deduzione è stata ridotta in modo progressivo fino alla sua completa scomparsa nell'anno 2011 quale modo di compensare l'abbassamento dei tassi impositivi dell'Imposta sulle società.

V 2.8 Regime delle società che detengono valori esteri ("Holdings")

Gli enti, il cui oggetto sociale comprenda l'attività di gestione e di amministrazione di titoli rappresentativi dei fondi propri di enti non residenti in territorio spagnolo, mediante la corrispondente organizzazione di mezzi materiali e personali, possono sottoporsi al regime delle Holdings a partecipazioni estere.

I titoli rappresentativi del capitale della "Holding" devono esser nominativi.

Il principale vantaggio di questo speciale regime consiste nel fatto che l'utile distribuito dalla "Holding" a un non residente, anche quando non faccia parte di uno dei paesi dell'U.E., non si considera ottenuto in territorio spagnolo, sempre e quando si distribuisca come reddito esente, in concreto: dividendi di enti non residenti e redditi derivati dal trasferimento della partecipazione in una entità non residente che rispetti i requisiti richiesti:

*Che la percentuale di partecipazione, diretta o indiretta, sia almeno del 5% e posseduta ininterrottamente durante un anno

Si considera compiuto il requisito della partecipazione minima quando il valore di acquisto della partecipazione sia superiore a 6 milioni di euro.

*Che l'ente non residente partecipata sia stata gravata da imposte straniere, analoghe o simili all'Imposta sulle Società e che non risieda in un paradiso fiscale.

*Che le entità non residenti che producono dividendi o redditi ottenuti dalla trasmissione di partecipazioni, realizzino attività imprenditoriali all'estero.

Per poter avvalersi di questo regime non è necessaria la previa sollecitazione della sua applicazione all'Amministrazione Tributaria, basta si opti per lo stesso e si comunichi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

V. 2.11 Ritenute e pagamenti frazionati.



Determinati redditi ottenuti dai soggetti passivi all’Imposta sulle Società, sono soggetti a una ritenuta in acconto dell’Imposta sulle Società. La percentuale di ritenuta è, con carattere generale, del 21%, anche se può variare in funzione del tipo di rendimento.

Inoltre, nei primi venti giorni dei mesi di aprile, ottobre e dicembre, le imprese devono pagare un acconto per l’esercizio in corso il primo giorno di ciascuno dei mesi indicati, del 21% della quota dell’ultimo esercizio chiuso e del quale è scaduto il termine della dichiarazione alle date menzionate, diminuito delle deduzioni e degli abbuoni applicabili e delle ritenute derivanti.

Esiste pure la possibilità di pagare gli acconti sulla parte della base imponibile del periodo dei primi tre, nove o undici mesi di ogni anno naturale. La percentuale sarà il risultato della moltiplicazione per 5/7 del tipo di aliquota, arrotondando per difetto. Questo metodo è obbligatorio per le imprese il cui volume di operazioni avesse superato 6.010.121,04 euro durante i dodici mesi precedenti alla data nella quale sia iniziato il periodo d’imposta.

Le ritenute e i pagamenti frazionati realizzati possono essere dedotti nella dichiarazione dell’Imposta sulle Società dell’anno corrispondente e, nel caso superino le imposte finali da pagare, l’ente ha diritto di sollecitare il rimborso dei versamenti in eccesso realizzati durante il periodo impositivo

V. 2.12 Dichiarazione consolidata

Quando una società residente in Spagna esercita il controllo su di un'altra o su altre società pure residenti, il gruppo potrà pagare l’Imposta sulla Società collettivamente, previa comunicazione al “Ministero dell'Economia e delle Finanze”, a condizione che la società controllante possieda, in modo diretto o indiretto, almeno il settantacinque per cento del capitale sociale della società o delle società controllate.

V.3 IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

V.3.1 Introduzione: aspetti principali.

L’imposta sul Reddito delle persone Fisiche, così come l’Imposta sulle Società, si applica su tutto il territorio spagnolo senza interferire i regimi speciali per tipo di territorio e dei Trattati e Convegni Internazionali.

La base imponibile si ottiene dal reddito del contribuente.



Sono contribuenti di questa imposta le **PERSONE FISICHE RESIDENTI** in forma abituale nel territorio spagnolo.

S'intende per residenza abituale la permanenza per un periodo superiore ai 183 giorni dell'anno naturale in territorio spagnolo. Per determinare il periodo di permanenza si considerano le assenze sporadiche, salvo si dimostri la residenza fiscale in altro paese.

S'intende inoltre che il soggetto passivo abbia la residenza abituale in Spagna quando si trovi qui il nucleo principale dei suoi affari o dei suoi interessi economici.

Si suppone la residenza abituale, salvo prova contraria, quando il coniuge ed i figli minorenni risiedono abitualmente in Spagna.

Non perdono la condizione di contribuenti di queste Imposte le persone fisiche di nazionalità spagnola che acquisiscono una nuova residenza in un paradiso fiscale. Questa regola si applica nell'anno nel quale si realizza il cambio di residenza e durante i quattro anni seguenti.

I lavoratori distaccati nel territorio spagnolo, che acquistino la loro residenza fiscale in Spagna a conseguenza di tale distaccamento, possono scegliere di tributare per l'Imposta sul reddito dei non residenti durante il periodo di imposta in cui si effettui il cambiamento di residenza e i cinque periodi seguenti, qualora si compiano le seguenti condizioni:

- Che non siano stati residenti in Spagna durante i dieci anni precedenti al loro nuovo distaccamento.
- Che il distaccamento avvenga a conseguenza di un contratto di lavoro.
- Che i lavori si effettuino effettivamente in Spagna.
- Che tali lavori si effettuino per un'impresa residente in Spagna,
- Che i redditi di lavoro non siano esenti da tassazione per l'Imposta sui redditi dei non residenti.

Il contribuente che scelga questo regime speciale sarà assoggettato, quale non residente, all'Imposta sul patrimonio.

V.3.3 Imposta per l'esercizio fiscale 2012 e 2013

L'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche prevede due tipi di reddito: reddito generale e reddito da risparmio. Il reddito da risparmio è composto, tra l'altro, dai dividendi, interessi (salvo quelli ottenuti da persone o enti vincolati) e redditi patrimoniali indipendentemente dal periodo in cui è stata generato tale reddito.

Imposta dovuta Fino ad euro	Tipo di percentuale applicabile
--------------------------------	------------------------------------



Fino a 6.000 euro	21
Tra 6.000,01 e 24.000 euro	25
Da 24.000 euro	27

La base generale è tassata secondo la seguente tabella impositiva:

Imposta dovuta Fino ad euro	Quota d'imposta euro	Resto dell'imposta dovuta Fino ad euro	Aliquota applicabile %
0,00	0,00	17.707,20	24,75
17.707,20	4.382,53	15.300,00	30,00
33.007,20	8.972,53	20.400,00	40,00
53.407,20	17.132,53	66.593,00	47,00
120.000,20	48.431,24	55.000,00	49,00
175.000,20	75.381,24	125.000,00	51,00
300.000,20	139.131,24	oltre	52,00

V. 3.4 Ritenute

Gli imprenditori e i professionisti che nell'esercizio della loro attività paghino i redditi, le persone giuridiche ed i non residenti che operano in Spagna mediante una stabile organizzazione, sono obbligati a effettuare la ritenuta d'acconto e versarla all'Erario, come anticipi, quando pagano per i redditi di lavoro, per il capitale mobiliare o per attività professionali, le seguenti quantità:

- Redditi da lavoro: in funzione degli importi e circostanze varie.
- Redditi derivanti da corsi, lezioni, conferenze.....;15%.
- Redditi del capitale mobiliare (dividendi, interessi....): 21%.
- Reddito per attività professionali: 15%, salvo nell'esercizio di inizio attività e nei seguenti due: 7%.
- Retribuzioni dei membri degli Organi di amministrazione: 42%.
- Premi ottenuti per la partecipazione a giochi, concorsi, ecc.: 21%.



- Redditi provenienti dall'affitto di immobili: 21%.
- Redditi provenienti dalla proprietà intellettuale o industriale, assistenza tecnica, affitto di beni mobili: 21%.

Quando alcuni dei redditi indicati non sono liquidati in contanti, ma in natura, esiste comunque l'obbligo di effettuare un versamento come acconto.

I non residenti, che operano senza stabili organizzazioni, effettuano le ritenute solo per le prestazioni di lavoro.

V.4 IMPOSTA SUI REDDITI DEI NON RESIDENTI

L'imposta sul Reddito dei Non Residenti si calcola sul reddito ottenuto in territorio spagnolo dalle persone fisiche e enti non residenti nello stesso. Questa Imposta risponde a uno schema che distingue tra:

V.4.1 Redditi ottenuti da una stabile organizzazione

La base imponibile della stabile organizzazione si determina con riferimento alle norme generali dell'Imposta sulle Società, con le seguenti particolarità:

- non sono deducibili i pagamenti che la stabile organizzazione effettui alla casa madre/capogruppo o ad alcuna delle sue stabili organizzazioni, in concetto di canoni, interessi, commissioni, assistenza tecnica o per l'uso o cessione di beni o diritti.
- sono deducibili le spese di direzione e generali di amministrazione nella parte corrispondente alla stabile organizzazione, a patto che abbiano i requisiti di razionalità e continuità nella loro imputazione e risultino in contabilità nella corrispondente memoria informativa.

La base imponibile è tassata, generalmente, con l'aliquota generale dell'Imposta sulle società, 30%.

Le stabili organizzazioni sono sottoposte agli stessi obblighi formali, di registro e contabili degli enti residenti in Spagna.

La caratteristica più importante sull'impiego di una stabile organizzazione per operare in Spagna è il fatto che si possono trasferire utili all'estero, tuttavia, come abbiamo già commentato (vedi



COSTITUZIONE DI UNA SUCCURSALE), sui redditi trasferiti, nel 2012 e 2013, è applicata un'aliquota addizionale del 21%, salvo quando esista un Accordo sulla Doppia Imposizione, ad eccezione di quello con gli Stati Uniti, o quando si tratta di residenti in paesi membri dell'UE, senza che sia necessario provare il pagamento dell'imposta sul reddito delle società prima del trasferimento dei redditi.

Esistono norme speciali per determinare la base imponibile della stabile organizzazione nei seguenti casi:

a) Stabilimenti con attività sporadica: opere di costruzione, installazione o montaggio di durata superiore ai 6 mesi, attività stagionali, studio di risorse naturali.

Si applicano le norme dei redditi ottenuti in Spagna senza la mediazione della stabile organizzazione, restando sollevati da obblighi contabili e formali, ma devono conservare i resoconti dei ricavi, e pagamenti e trattenute effettuate per l'imposta sul reddito delle società. La percentuale dell'onere in questi casi è del 24,75%, per gli esercizi 2012 e 2013.

Questi stabilimenti possono optare per il pagamento dei tributi secondo il regime generale descritto per i redditi ottenuti per mezzo della stabile organizzazione, all'aliquota generale dell'Imposta sulle Società. Questa opzione sarà possibile solo se lo stabilimento dispone di contabilità separata dai redditi ottenuti in territorio spagnolo.

b) Stabilimenti con un ciclo imprenditoriale incompleto:

Sono inclusi in questa categoria quelli che hanno un'unità di produzione in Spagna, i cui prodotti o servizi sono destinati al proprio consumo e pertanto non producono redditi, ma si limitano alla copertura delle spese. La base imponibile si stabilisce applicando la percentuale che determini il Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle spese sostenute durante l'esercizio ed al risultato dovranno essere aggiunti i proventi di carattere accessorio, quali affitti ed interessi, così come gli incrementi o diminuzioni di patrimonio. L'aliquota applicata alla base

imponibile così determinata è quella generale dell'Imposta sulle Società, senza che risultino applicabili le detrazioni e gli abbuoni regolate dal regime generale dell'Imposta.

V.4.2 Redditi ottenuti senza mediazione della stabile organizzazione

La base imponibile è costituita dai ricavi lordi ottenuti dal non residente, per cui non è possibile dedurre spese, salvo nei casi di prestazioni di servizi, assistenza tecnica, opere d'installazione e montaggio e in generale, in quelle forniture economiche realizzate in Spagna dalle quali si deducono le spese di personale e quelle di approvvigionamento di materiali e di forniture.

Nel caso di contribuenti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, per determinare la base imponibile, si potranno dedurre le spese previste nella normativa che regola la tassazione



sulla Rendita delle Persone Fisiche e la Tassazione delle Società, a condizione che si accrediti che sono relazionate direttamente con i rendimenti ottenuti in Spagna e che hanno una vincolazione economica diretta con l'attività realizzata in Spagna.

Trattandosi di guadagni patrimoniali la base imponibile si determina calcolando la differenza tra il valore di trasmissione dell'elemento di cui si tratta ed il suo valore d'acquisto attualizzato, esclusivamente per gli immobili, con l'applicazione dei coefficienti approvati dalle leggi finanziarie annuali dello Stato.

Ciascun reddito o incremento di patrimonio è tassato separatamente. Per quanto riguarda le percentuali degli oneri:

- è fissata un'aliquota generale del 24,75%, per gli esercizi 2012 e 2013.
- 21% applicabile negli esercizi 2012 e 2013, per dividendi, interessi e proventi patrimoniali.
- Reddito di lavoro ottenuto in virtù di un contratto a tempo determinato per lavoratori stranieri stagionali: 2%.
- Prestazioni di lavoro ottenute dai non residenti che prestano servizio presso Missioni Diplomatiche e Rappresentanze Consolari spagnole all'estero: 8%.
- Pensioni: in funzione della corrispondente tabella.
- 1,5% quando si tratti di operazioni di riassicurazione.
- 4% in caso di enti di navigazione marittima o aerea residenti all'estero, i cui mezzi transitino nel territorio spagnolo.

Per ultimo, nei casi di vendita di un immobile situato in Spagna da parte di soggetti passivi non residenti che agiscano senza stabile organizzazione, il compratore deve effettuare la ritenuta e versare il 3% del prezzo a titolo di acconto d'Imposta. Se il pagamento della ritenuta non venisse effettuato, l'immobile sarebbe soggetto al pagamento dell'imposta.

Comunque, il depositario o il responsabile dei beni o dei diritti dei non residenti, non vincolati ad una stabile organizzazione, o colui che paga i redditi maturati sono responsabili solidali del versamento dei debiti fiscali corrispondenti ai redditi dei beni o diritti di cui gli è stato incaricato il deposito o la gestione dei redditi che ha versato.

V.4.3 Redditi esenti

Sono esenti, tra gli altri, i seguenti redditi:



a) Gli interessi e gli utili patrimoniali derivati da beni mobili, ottenuti senza intermediazione di stabile organizzazione da persone che hanno la loro residenza in altri Stati dell'U.E.

Questo regime favorevole non è applicabile agli utili patrimoniali derivati dalle trasmissioni di azioni o partecipazioni sociali nei seguenti casi:

a') quando l'attivo di detta società consista principalmente in beni immobili situati in territorio spagnolo.

b') quando nel periodo dei dodici mesi precedenti la trasmissione, il soggetto passivo abbia partecipato ad almeno il 25% del capitale o del patrimonio di detta società.

b) gli interessi e gli aumenti di patrimonio derivati dal Debito Pubblico, ottenuti senza l'intermediazione di una stabile organizzazione in Spagna.

c) I rendimenti dei conti dei non residenti che si pagano a non residenti, salvo che il pagamento si realizzi ad una stabile organizzazione in Spagna dal Banco di Spagna, dalle Banche, o per le entità debitamente registrate.

d) I redditi derivanti da titoli emessi in Spagna da non residenti senza intermediazione di una stabile organizzazione, qualunque sia il luogo di residenza delle istituzioni finanziarie che operano come agenti di pagamento o come intermediari nell'emissione o trasmissione dei titoli.

e) I redditi ottenuti in territorio spagnolo, senza l'intermediazione di una stabile organizzazione, che derivino dall'affitto, cessione o trasmissione di containers o di navi e aerei senza carico, utilizzati per la navigazione marittima o aerea internazionale.

f) I benefici distribuiti da società filiali residenti in Spagna alle rispettive case madri residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea, a patto che si compiano le condizioni espressamente stabilite dalla normativa vigente.

g) I redditi derivanti dalla trasmissione di valori o il rimborso di partecipazioni ai fondi d'investimento, realizzati in mercati secondari ufficiali di titoli spagnoli, ottenuti da persone non residenti senza l'intermediazione di stabile organizzazione, che siano residenti in uno Stato che abbia sottoscritto con la Spagna un Accordo con la clausola di Scambio di informazioni.

h) I dividendi e le partecipazioni agli utili ottenuti, senza una stabile organizzazione da persone fisiche non residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in paesi in cui non esista un effettivo scambio di informazioni, con il limite dei 1.500 euro, che sarà applicabile alla totalità dei redditi durante l'anno solare.

i) I dividendi e le partecipazioni agli utili ottenuti, senza una stabile organizzazione, da fondi pensione residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea o da stabili organizzazioni delle suddette istituzioni site in un'altro Stato membro dell'Unione Europea.



j) I dividendi e le partecipazioni agli utili ottenuti, senza una stabile organizzazione, dalle istituzioni di investimento collettivo regolate dalla Direttiva 2009/65/CE così come a quelle residenti negli Stati che formano lo spazio Economico Europeo, ammesso che esista accordo sullo scambio di informazione.

k) I canoni soddisfatti da un'entità residente in territorio spagnolo o da una stabile organizzazione di una società residente in altro Stato membro dell'Unione Europea a una società residente in altro Stato membro o a una stabile organizzazione situato in altro Stato membro di una società residente di uno Stato membro quando ci siano i requisiti legalmente richiesti.

Le esenzioni di cui alle lettere a), f), g) e h) in nessun caso sono applicabili a redditi ottenuti attraverso paradisi fiscali.

V.4.4 Il rappresentante fiscale

I soggetti passivi non residenti in territorio spagnolo sono tenuti in certi casi a designare una persona fisica o giuridica con residenza in Spagna per rappresentarli dinanzi all'Amministrazione Tributaria. Questo stesso obbligo sussiste per le persone o enti residenti in paesi o territori con i quali non esiste un effettivo scambio di informazione in materia fiscale, che siano titolari di beni situati o di diritti che si esercitino nel territorio spagnolo. Esclusi i valori negoziati in mercati secondari ufficiali.

Nel caso di società permanenti, sono considerati rappresentanti delle stesse coloro che figurano come tali nel Registro delle Imprese o, in loro mancanza, coloro che hanno la facoltà di operare in nome e per conto degli stessi.

L'inadempimento di questo obbligo costituisce una infrazione sanzionabile.

V.4.5 Imposta speciale sui beni immobili

Gli enti non residenti proprietari o possessori in Spagna di beni immobili o di diritti reali di uso o di usufrutto sugli stessi, sono soggetti a un'imposta speciale sui beni immobili che matura il 31 dicembre di ogni anno e che deve essere pagata nel mese di gennaio seguente.

Quest'imposta, attualmente del 3%, è applicata sul valore catastale dei beni immobili. Non è applicabile a:

a) Stati e istituzioni pubbliche straniere e organismi internazionali.

b) Enti con diritto all'applicazione del Trattato per evitare la Doppia Imposizione con clausola d'interscambio di informazioni, e a patto che le persone fisiche che in ultima istanza posseggano il capitale o patrimonio della società siano residenti in territorio spagnolo o abbiano diritto alla



applicazione del Trattato per evitare la Doppia Imposizione con clausola dell'interscambio di informazione.

e) Enti che sviluppino in Spagna, in modo continuativo o abituale, attività economiche diverse da quelle del semplice possesso o locazione di immobili.

d) Le società che siano quotate in mercati secondari di valori ufficialmente riconosciuti.

e) Enti senza scopo di lucro di carattere benefico o culturale che operino senza scopo di lucro riconosciuti in accordo con la legislazione di uno Stato con cui la Spagna abbia sottoscritto il Trattato con Clausola di interscambio di informazioni, a patto che gli immobili si utilizzino nell'esercizio di attività che rientrino nei fini sociali.

V.4.6 Luogo e termine della dichiarazione

Generalmente è entro il mese seguente alla maturazione, che normalmente coincide con la scadenza del pagamento, si deve presentare una dichiarazione per ogni reddito individuale ottenuto alla Delegazione del Ministero delle Finanze del domicilio fiscale del rappresentante, salvo quando si tratta di redditi derivanti da trasmissioni di beni immobili che in questo caso si devono presentare alla Delegazione del luogo dove sono situati questi beni.

La legislazione permette, con carattere generale, la presentazione di dichiarazioni trimestrali, che comprendano tutti i rendimenti maturati nel trimestre naturale precedente da parte di coloro che eseguono le trattenute fiscali alla fonte dei redditi di un non residente.

V.4.7 Trattati ed accordi internazionali

La tassazione dei redditi ottenuti da persone o società non residenti in Spagna può risultare modificata dall'applicazione di Trattati e Accordi Internazionali. Bisogna tenere presente che gli accordi prevalgono sul diritto nazionale. Quando il reddito ottenuto in Spagna è stato ottenuto da un residente in uno stato con accordo sulla Doppia Imposizione, è necessario consultare il testo dell'accordo per stabilire il trattamento fiscale adeguato.



RIASSUNTO DEGLI ACCORDI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE

PAESI	(1)	(2)	(3)	
	Dividendi (Generale)	Dividendi Capitale	(madre-filiale) Trattenuta	Int.
	%	%	%	%
Germania	15	25	10	10
Austria	15	50	10	5
Belgio	15	25	--	0/10
Brasile	15	25	10	5/10
Canada	15	--	15	15
Danimarca	15	50	15	10
Finlandia	15	25	10	10
Francia	15	10	--	10
Italia	15	---	15	12
Giappone	15	25	10	10
Norvegia	15	25	10	10
Paesi Bassi	15	50	10	10
Polonia	15	25	5	---
Portogallo	15	25	10	15
Gran Bretagna	15	10	10	12
Romania	15	25	10	10
Svezia	15	50	10	15
Svizzera	15	25	10	10
Stati Uniti	15	25	10	10

(1) Limite massimo di imposte da esigere nello Stato dal quale provengono i dividendi trasferiti.

(2) Limite massimo di imposte da esigere nello Stato dal quale provengono i dividendi, secondo la partecipazione nel capitale della filiale, uguale o superiore alla percentuale di controllo casa madre-filiale indicata nel quadro. In questa materia è importante tenere presente l'incorporazione dell'ordinamento spagnolo della Direttiva 90/435/CEE relativa al regime fiscale comune applicabile alle società madri e filiali di Stati membri diversi che stabilisce, nel caso siano presenti i requisiti richiesti, la non tassazione dei dividendi distribuiti da una filiale alla sua casa madre, né l'applicazione di trattenute (vedere V.4.3).

(3) Limite massimo di imposte da esigere nello Stato dal quale provengono gli interessi trasferiti. Per l'applicazione della normativa interna, più favorevole, gli interessi delle persone residenti in altri Stati membri dell'Unione Europea sono esenti da tassazione (vedere V.4.3).



V.5 IMPOSTA SUL PATRIMONIO

È sparito l'obbligo di presentare dichiarazione per questa imposta.

Ad ogni modo continua ad esistere dal momento che i suoi parametri servono come riferimento a altre imposte.

V.6 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI

Grava sui beni e diritti acquisiti per eredità e per donazione, così come la percezione di somme da parte di beneficiari di assicurazioni sulla vita quando il contraente è persona diversa dal beneficiario.

Se i citati benefici patrimoniali, sono ottenuti da persone giuridiche, non saranno soggetti a questa Imposta, ma all'Imposta sulle Società.

Per i contribuenti con residenza principale in Spagna, l'imposta è riscossa con obbligo personale, indipendentemente dal luogo in cui si trovino i beni o i diritti acquisiti.

Per i non residenti l'imposta è riscossa sui beni situati in Spagna o sui diritti che possono esercitarsi in Spagna.

Nel caso di acquisizione, da parte di familiari, di un'impresa individuale, di determinate partecipazioni in società o di una abitazione principale, esiste una riduzione nella base imponibile del 95% del valore dei suddetti elementi.

V.7 IMPOSTE LOCALI

Le principali imposte locali o municipali sono le seguenti:

a) Imposta sui beni immobili (I.B.I.)

Grava sulle proprietà di beni immobili, sul possesso di un diritto reale d'usufrutto o di superficie e di una concessione amministrativa. Incide sul “valore catastale” dell'immobile e matura annualmente.

b) Imposta sulle Attività Economiche (I.A.E.)



Grava sull'esercizio di una attività d'impresa, professionale o artistica e si paga annualmente. É un'imposta che non si versa all'Erario durante i primi due anni di esercizio dell'attività, e che non é esigibile alle persone fisiche, né agli enti il cui volume di affari non superi la cifra di 1.000.000,00 euro.

c) Imposta sull'Aumento delle rendite Catastali.

Grava sull'incremento del valore dei terreni urbani e che si manifesta come conseguenza della trasmissione o della costituzione di qualsiasi diritto reale di godimento su questi terreni (usufrutto, superficie...)

V.8 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) è un'imposta che si applica sul consumo in generale e che grava sulle seguenti operazioni: consegna dei beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari di beni e importazioni.

L'aliquota generale è del 21%;

L'aliquota ridotta del 10% viene applicata sulle forniture di beni o prestazioni di servizi specifici, come ad esempio:

- Determinati articoli alimentari.
- Acqua.
- Lenti graduate e materiale medico.
- Abitazione in generale.
- Assistenza sanitaria e odontoiatrica.

L'aliquota del 4% si applica, fra l'altro, ai seguenti prodotti:

- Pane, cereali, latte, formaggio, uova.
- Medicine ed altri prodotti farmaceutici.
- Libri di testo



V.9 IMPOSTA SULLE TRASMISSIONI PATRIMONIALI E SUGLI ATTI GIURIDICI DOCUMENTATI

Grava le trasmissioni "inter vivos" e onorose di tutti i tipi di beni e diritti, la costituzione di diritti reali, concessioni amministrative, ecc. così come le operazioni societarie di costituzione di società, aumenti e diminuzioni del capitale sociale, fusione, scissione, scioglimento, versamenti e in certi casi il trasferimento della sede sociale in Spagna, da parte dei soci a copertura di perdite.

La compravendita di immobili è soggetta all'aliquota del 6% sul valore del bene trasmesso; a meno che la Comunità Autonoma abbia fissato un tasso proprio, ad esempio per la Catalogna è del 7%. La trasmissione dei beni mobili è soggetta ad un'aliquota del 8%.

Le operazioni societarie non esenti sono soggette all'1%.

In generale la stessa operazione non può essere soggetta all'I.V.A., salvo eccezioni.

Questa stessa Imposta, nella sua modalità di "atti giuridici documentati" dichiara soggetti i documenti notarili, mercantili ed amministrativi

V.10 DIRITTI DOGANALI

I diritti doganali normali si pagano in genere quando i beni transitano dalla dogana. Con rare eccezioni, i diritti sono "ad valorem", cioè calcolati sul valore CIF o simile valore di fattura.

A partire dall'entrata della Spagna nell'UE, con effetti pratici dal 1° gennaio 1986, è stato fissato un programma di diminuzione progressiva dei diritti doganali fra la Spagna e gli altri paesi comunitari, e l'eliminazione degli stessi dal 1° gennaio 1993. A partire da questa data è scomparso il concetto di importazione per le transazioni fra paesi comunitari, dato che la nascita di un mercato unico Europeo implica l'eliminazione di frontiere e controlli doganali. Quelle che prima del 1993 erano importazioni, sono ora "acquisti intracomunitari di beni" e pertanto i beni vengono gravati quando si trovano dall'acquirente nello Stato comunitario di destinazione.

V.11 REGIME ECONOMICO E FISCALE DELLE ISOLE CANARIE



L'arcipelago delle Canarie gode di un regime fiscale speciale per incentivare l'attività economica e la creazione di posti di lavoro ed offrire un polo di attrazione all'iniziativa imprenditoriale e all'investimento estero.

Il regime fiscale si può riassumere nei seguenti punti:

1. Misure applicabili in tutto il territorio delle Canarie:

- Imposta sulle Trasmissioni Patrimoniali e sugli Atti Giuridici Documentati: gli enti aventi domicilio fiscale nelle Canarie, e quelli che operino nelle Canarie per mezzo di uno stabilimento permanente sono esenti:

Nella modalità dei Trasferimenti Patrimoniali a titolo oneroso, per l'acquisto, in occasione di un investimento iniziale, di beni di investimento e di elementi di immobilizzazioni materiali (in questo ultimo caso l'esenzione arriva soltanto al 50%, con eccezioni).

Nella modalità di "operazioni societarie", per la costituzione di società e l'aumento del capitale da parte della medesima che sia destinato all'acquisto o all'importazione di beni di investimento o all'acquisto o cessione di determinati elementi delle immobilizzazioni immateriali.

- Imposta Generale Indiretta delle Canarie: esenzione totale da quest'imposta per i servizi di telecomunicazione prestati nelle Canarie. Sono esenti, inoltre, sia le cessioni di elementi delle immobilizzazioni immateriali sia i beni di investimento che consegnino/importino le società di cui al punto precedente, che non abbiano diritto alla deduzione totale delle aliquote sopportate per via di questa Imposta.
- Imposta sul Reddito delle Società: si stabilisce un abbuono del 50% della quota derivante dalla vendita di beni prodotti nelle Canarie.

La riduzione è inoltre applicabile alle imprese domiciliate fuori dal territorio delle Canarie, che agiscono sullo stesso mediante stabilimento permanente.

Possono usufruire di questa riduzione anche i soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche che esercitano le attività descritte e con i requisiti richiesti, unitamente alla necessità di applicare il regime di stima diretta per determinare la base imponibile.

Si crea una "riserva per investimenti" nelle Canarie, in modo che le società abbiano diritto a ridurre dalla base imponibile, con certe limitazioni, le quantità di utili che, in relazione ai loro stabilimenti siti nelle Canarie, destinano alla "riserva per investimenti".



In determinati settori industriali: cantieristica navale, fibre sintetiche, automobile, siderurgia e carbone, non si applica il regime fiscale descritto.

2. Misure applicabili agli enti ZEC (Zona Speciale delle Canarie):

La U.E. ha ampliato il termine di vigenza della Zona Speciale Canaria fino al 31 dicembre 2019.

Questo regime speciale persegue, quale obiettivo prioritario, lo sviluppo economico e sociale e la diversificazione dell'economia delle Isole Canarie, per raggiungerlo è stata creata un'area a bassa tassazione all'interno dell'Unione europea, che consente alle imprese, tra gli altri vantaggi di carattere fiscale, di applicare il tasso ridotto del 4%, sulle proprie Imposte Societarie.

